SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
21 gennaio 1987 *

Nella causa 268/84,

Ferriera Valsabbia SpA, con sede in Odolo (Brescia), in persona dell'amministratore delegato sig. Giovanbattista Brunori, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Masperi, del foro di Brescia, e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 34, rue Philippe-II, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Oreste Montalto, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Giorges Kremlis, membro dello stesso servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Lussemburgo,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 27 settembre 1984, C(84) 1409/3, con cui è stata inflitta alla ricorrente un'ammenda per aver superato la quota di produzione che poteva essere consegnata nel mercato comune, per la categoria V, nel secondo trimestre 1982,

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori T. F. O'Higgins, presidente di sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

* Lingua processuale: l'italiano.

vista la relazione d'udienza, completata a seguito della trattazione orale svoltasi il 13 marzo ed il 23 settembre 1986,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 ottobre 1986,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con atto depositato in cancelleria il 12 novembre 1984, l'impresa Ferriera Valsabbia SpA (in prosieguo: « Valsabbia »), con sede in Odolo (Brescia), ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 36, 2° comma, del trattato CECA, un ricorso inteso all'annullamento della decisione 27 settembre 1984, con cui la Commissione le ha inflitto un'ammenda di 70 875 ECU per il superamento della parte della sua quota di produzione d'acciaio che poteva essere consegnata nel mercato comune per i prodotti della categoria V (tondi per cemento armato) nel secondo trimestre 1982.

2 La suddetta decisione è stata adottata in base alla decisione della Commissione 24 giugno 1981, n. 1831/81/CECA (GU L 180, pag. 1) (in prosieguo: « la decisione generale »), modificata con la decisione 3 luglio 1981, n. 1832/81/CECA (GU L 184, pag. 1), e da ultimo con la decisione 3 marzo 1982, n. 533/82/CECA (GU L 65, pag. 6), decisione generale che ha prorogato il regime delle quote e l'ha esteso, a decorrere dal 1° luglio 1981, ad altri prodotti siderurgici, tra i quali i prodotti della categoria V.

3 Dalla decisione impugnata risulta che la Commissione ha addebitato alla Valsabbia un superamento della parte delle quote di produzione per la categoria V che poteva essere consegnata nel mercato comune, dell'entità di 979 tonnellate per il primo trimestre 1982 e, rispettivamente, di 1 239 tonnellate per il secondo trimestre 1982, cioè un superamento totale di 2 218 tonnellate. Dalla decisione impugnata risulta che le scorte di magazzino dei prodotti della categoria V al 30 giugno 1981 erano di 1 273 tonnellate, le quali, dedotte dalle 2 218 tonnellate eccedenti, lasciavano sussistere un superamento di 945 tonnellate.

4 La Valsabbia, da parte sua, ha sostenuto che, oltre alle 1 273 tonnellate considerate nella decisione, essa aveva in magazzino, alla data sopra menzionata, 4 749 tonnellate la cui consegna al di fuori del mercato comune, alla società svizzera Philipp Brothers, con sede in Zug, è avvenuta solo dopo il 30 giugno 1981.

5 Per quanto riguarda gli antefatti della causa ed i mezzi e gli argomenti delle parti si rinvia alla relazione d'udienza. A tali elementi del fascicolo si fa riferimento in appresso solo nella misura necessaria al ragionamento della Corte.

6 Si deve anzitutto constatare che la Valsabbia deduce formalmente solo due mezzi, e cioè la violazione di una forma sostanziale e, in subordine, la violazione del principio di proporzionalità e di equità nella determinazione dell'importo dell'ammenda. Tuttavia, con la deduzione di taluni dei fatti e argomenti relativi al primo mezzo, la ricorrente fa valere in realtà che la Commissione si è discostata dalla sua prassi generale nel calcolare le scorte di magazzino all'entrata in vigore del regime delle quote.

7 Bisogna poi preliminarmente osservare che, dalle spiegazioni fornite nel corso della trattazione orale, nonché dai documenti prodotti in causa, risulta che i periti incaricati della contabilizzazione del magazzino al momento dell'entrata in vigore della decisione generale hanno calcolato le scorte in base alle fatture definitive. In seguito, la Valsabbia non ha più mantenuto la sua affermazione secondo cui la Commissione avrebbe commesso un errore di calcolo prendendo due volte in considerazione talune consegne, destinate all'impresa Philipp Brothers, e cioè una prima volta in base alle fatture « pro forma » emesse nel primo trimestre 1981 al solo scopo di ottenere un credito bancario e una seconda volta in base alle bolle di consegna concernenti le forniture avvenute nel corso del secondo semestre 1981.

8 Il problema su cui verte la presente causa è così circoscritto al calcolo delle scorte esistenti al momento dell'entrata in vigore della decisione generale per quanto riguarda i prodotti della categoria V, e consiste più precisamente nello stabilire se, nel calcolo delle scorte, si dovesse o meno tener conto dei quantitativi consegnati nel corso del secondo semestre 1981 all'impresa Philipp Brothers, pari a 4 749 tonnellate.

9 La Valsabbia sostiene che si sarebbe dovuto tener conto di queste consegne, in considerazione del fatto ch'esse sono effettivamente avvenute solo nel corso del

secondo semestre 1981, il che risulta dai documenti prodotti in causa e non viene contestato dalla Commissione.

10 Per giustificare l'omissione di questi quantitativi nel calcolo delle scorte, la Commissione svolge tre considerazioni:

— in ragione dell'insufficienza dei dati risultanti dalla contabilità della Valsabbia e a richiesta dell'impresa stessa, essa aveva, in passato, calcolato generalmente le scorte in base alle fatture e non alle bolle di consegna;

— le merci consegnate dopo il 30 giugno 1981 all'impresa Philipp Brothers non facevano più parte delle scorte esistenti al momento dell'entrata in vigore della decisione generale, ed erano state invece separate dal magazzino e poste già a disposizione dell'impresa destinataria;

— queste consegne, a destinazione di un paese terzo, sono irrilevanti per il superamento della parte delle quote di produzione che poteva essere consegnata nel mercato comune.

11 Per quanto riguarda il primo argomento della Commissione, bisogna osservare che non è in alcun modo giustificato il fatto che questa non abbia tenuto conto delle consegne effettuate dopo l'entrata in vigore della decisione generale per la sola ragione che le fatture emesse dalla Valsabbia recavano una data precedente alla detta entrata in vigore e ciò tanto più che la Commissione disponeva, a quell'epoca, non solo delle fatture definitive, ma anche delle bolle di consegna da cui risulta che le forniture alla Philipp Brothers sono effettivamente avvenute nel corso del secondo semestre 1981.

12 Per quanto riguarda la seconda obiezione, bisogna constatare che la Valsabbia si era contrattualmente obbligata nei confronti della Philipp Brothers a tenere a sua disposizione, separatamente dal magazzino generale, le merci destinate ad esserle consegnate. Tuttavia, nel corso della fase orale del procedimento, il rappresentante della Commissione ha riconosciuto trattarsi di materiale di genere, quindi fungibile. Inoltre, egli ha ammesso che non sono stati effettuati accertamenti concreti circa la separazione di questo materiale dal magazzino a favore della Philipp Brothers e non ha contestato il fatto che questo materiale non era ancora individuato nel deposito della Valsabbia.

13 Ne deriva che la sola esistenza del contratto di vendita con la Philipp Brothers, senza separazione delle merci destinate alla consegna, non esclude che quantitativi corrispondenti si trovassero ancora in magazzino, contrariamente agli obblighi contrattuali della Valsabbia, e che le consegne alla Philipp Brothers, avvenute nel secondo semestre 1981, non provenissero da questo magazzino, ma dalla produzione corrente del secondo semestre. Di conseguenza, l'obiezione sollevata in proposito dalla Commissione dev'essere disattesa.

14 Per quanto riguarda infine l'obiezione secondo cui le consegne di cui trattasi erano destinate ad un paese terzo, si deve osservare anzitutto che la decisione generale non stabilisce se le scorte esistenti al momento dell'entrata in vigore della decisione generale debbano o meno essere aggiunte al computo della parte delle quote di produzione che può essere consegnata nel mercato comune. La Commissione segue tuttavia, com'essa ha chiarito nel corso della trattazione orale, la prassi generale secondo cui nell'applicazione del regime delle quote è ammessa una certa tolleranza, nel senso che l'impresa può consegnare i quantitativi esistenti in magazzino al momento dell'entrata in vigore del regime sia nei paesi terzi, sia nel mercato comune, in eccedenza rispetto alla quota di consegna.

15 Ne consegue che la Commissione, per evitare qualsiasi disparità di trattamento, è tenuta ad applicare questa prassi generale in ogni singolo caso, a meno che un diverso trattamento sia giustificato da ragioni obiettive.

16 Ne risulta inoltre che la Valsabbia aveva il diritto di consegnare nel mercato comune i quantitativi esistenti in magazzino al momento dell'entrata in vigore della decisione generale, in eccedenza rispetto alla parte delle quote di produzione che poteva essere consegnata nel mercato comune, e che nulla le vietava di prelevare i quantitativi consegnati alla Philipp Brothers nel secondo semestre 1981 dalla produzione corrente di questo semestre.

17 Si deve quindi annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare gli altri mezzi della Valsabbia.

Sulle spese

18 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese; la Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della Commissione 27 settembre 1984, con cui all'impresa Valsabbia è stata inflitta un'ammenda ai sensi dell'art. 58 del trattato CECA, è annullata.**

2) **La Commissione è condannata alle spese.**

O'Higgins Due Bahlmann

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 gennaio 1987.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della seconda sezione
T. F. O'Higgins